

Allegato "B" al n. 47884 di raccolta

## **STATUTO**

### **Art.1 – Costituzione e Sede**

E' costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e del D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 e ss.mm.ii "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice), l'Associazione "**FERMATA D'AUTOBUS**", senza scopo di lucro, siglabile "FDA" e di seguito indicata come Associazione.

Dal momento e per effetto dell'iscrizione al RUNTS la denominazione sarà "**FERMATA D'AUTOBUS ETS**".

L'Associazione ha sede legale in **Oglianico (TO)** ed opera sul territorio della Regione Piemonte.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire o sopprimere sedi operative ed altre sedi.

### **Art.2 – Scopi e finalità**

L'Associazione è apertistica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.


L'Associazione, nata come Associazione per la ricerca ed il trattamento del disagio esistenziale giovanile, persegue le seguenti specifiche finalità:

- a) fornire assistenza sociale e socio sanitaria
- b) fornire assistenza sanitaria
- c) fornire assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria nei confronti di donne comorbili vittime di abusi, maltrattamenti e violenze sessuali, fisiche, psicologiche ed economiche, in ambito familiare ed extra-familiare.
- d) svolgere percorsi non professionalizzanti di educazione formale, informale e/o non formale rivolta a discenti adulti.
- e) svolgere di percorsi non professionalizzanti di animazione ed educazione formale, informale e/o non formale rivolta ai giovani.
- f) svolgere di percorsi di formazione professionale con l'uso di metodi formali, informali e/o non formali.
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale.

### **Art. 3 - Attività**

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;



- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tutte le attività dell'Associazione hanno l'esclusiva finalità di solidarietà sociale, con particolare riferimento al conseguimento del prioritario fine istituzionale quale l'assistenza sociale e socio sanitaria e l'assistenza a soggetti vittime di violenza di genere. L'attività prevalente dell'associazione è l'organizzazione e la gestione di una o più Comunità terapeutiche per l'assistenza di persone con disabilità (intellettiva, fisica, motorie e sensoriali) e di pazienti portatori delle seguenti patologie: disturbi psichiatrici e/o con problemi di tossicodipendenza e alcolodipendenza; problemi connessi ai disturbi della personalità; problemi connessi alla violenza di genere e all'abuso fisico e/o psicologico.

Nell'ambito del raggiungimento del fine istituzionale potranno essere realizzate attività diverse che coinvolgano residenti delle comunità dichiarati soggetti svantaggiati e così pure iniziative aventi carattere culturale e sportivo sempre orientate al recupero di soggetti svantaggiati. Si potranno inoltre realizzare pubblicazioni inerenti la tematica trattata, convegni, giornate di studio e collaborare con soggetti e Enti che perseguono analogo fine.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o volontario o di altra natura.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali di cui sopra, ivi compreso il ricorso a finanziamenti bancari.

#### **Art. 4 - Patrimonio**


1. Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni immobili e mobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione trae le risorse economiche ordinarie e patrimoniali per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative e contributi degli aderenti e di privati; le quote associative non sono trasferibili a nessun titolo;
- Quote e contributi, anche straordinari, versati dai Soci benemeriti e fondatori;
- Finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno delle attività dell'Associazione;
- Erogazioni liberali di associati e di terzi;
- Entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- Corrispettivi per prestazioni rese nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 dello Statuto;
- Contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;
- Eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- Entrate da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
- Attività diverse di cui all'art. 6 del Codice e ss.mm.ii..

Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell'Associazione.

Il Patrimonio dell'Associazione si compone di un Fondo di Dotazione di valore non



inferiore ad Euro 15.000,00 che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività di interesse generale e le attività diverse.

Detto documento, denominato "bilancio consuntivo", dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Analogamente, sulla base di previsioni, verrà predisposto il "bilancio preventivo" per l'anno successivo.

Congiuntamente al bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo predisporrà apposita relazione sulla gestione e nota integrativa.

Per il bilancio preventivo verrà invece predisposta apposita nota di commento delle previsioni.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il Bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

#### **Art.5 – Soci**

Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

I soci sono classificati nelle seguenti categorie:

a) Soci fondatori e benemeriti: (che possono essere indicati con l'una o l'altra qualifica) quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché quelli denominati tali, che per aver finanziato o svolto attività a favore dell'Associazione, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;

b) Soci ordinari: tutti gli altri soci.

#### **Art.6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci**

Possano essere Soci, i cittadini italiani e stranieri che dichiarano espressamente di condividere gli scopi perseguiti dall'Associazione.

Potranno altresì essere soci fondatori, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro aventi finalità e scopi sociali ed umanitari, comunque non in contrasto con quelli dell'Associazione.

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Tutti i versamenti, quote, lasciti, contribuzioni annuali e/o una tantum effettuati dai Soci a qualunque titolo sono volontari e restano acquisiti a titolo definitivo dall'Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest'ultima ad alcun titolo o causale.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che il rappresenti in seno all'Associazione stessa. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.


Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

All'atto del rilascio della tessera sociale li richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

La qualifica di Socio può venir meno nei confronti del socio per i seguenti motivi:

- a) non ottemperò alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 (trenta) giorni dal sollecito scritto;
- c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) per dimissioni da comunicarsi per iscritto
- f) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

La perdita della qualifica di Socio, per qualsiasi motivo, non dà alcun diritto al Socio a rimborsi di qualunque genere sia sulla quota che sulle altre somme versate

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "CONSIGLIO DIRETTIVO" around the perimeter and "ASSOCIAZIONE" in the center. There is also a small star symbol at the bottom of the stamp.

richiamandosi espressamente la volontarietà di tali versamenti già esposta.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

L'esclusione è decisa con delibera motivata del Consiglio Direttivo; contro detta delibera è sempre possibile il ricorso all'Assemblea Ordinaria.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

#### **Art.7 – Diritti e doveri dei Soci**

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché al pagamento delle quote e di ogni altra somma dovuta a qualunque titolo all'Associazione.

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy,

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

#### **Art.8 – Quota associativa**

I soci devono corrispondere, entro il termine del 28 (ventotto) febbraio, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

#### **Art. 9 – Organi dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente d'Onore
- il Presidente ed il Vice Presidente
- l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

#### **Art.10 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione e la trasformazione dell'Associazione; è ordinaria in tutti gli altri casi. All'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono

partecipare, tutti gli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

Tutte le Assemblee potranno essere convocate in prima e seconda convocazione, quest'ultima da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, al data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie, si intendono legalmente costituite, anche in assenza di formale convocazione, quando sono presenti e/o rappresentati tutti i soci e partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea il quale, in tal caso, funge da Segretario.

L'Assemblea vota per alzata di mano.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.


E' vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

#### **Art.11– Assemblea Ordinaria dei Soci**

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.



L'Assemblea ordinaria:

- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi ai sensi dell'art. 13 del Codice e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo se costituito;
- delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte e da svolgere nei vari settori di sua competenza, discutendo e approvando i programmi di attività;
- elegge il Presidente d'Onore, il Presidente ed il Vice Presidente nonché i Membri del Consiglio Direttivo e quelli dell'Organo di Controllo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione;
- determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per l'attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo ogni Socio ha diritto ad un voto che può essere dato solo alla lista prescelta, senza preferenza per i singoli candidati. Risulteranno eletti i candidati della lista che avrà riportato il maggior numero di voti espressi. Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita anche qualora sia tenuta per via telematica (video-audio conferenza), purché siano rispettati il metodo collegiale, il principio di parità di trattamento degli associati e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

#### **Art.12–Assemblea Straordinaria dei Soci**

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art.10.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza e/o rappresentanza di almeno 2/3 dei Soci.

In seconda convocazione è necessaria la presenza e/o rappresentanza di almeno

il 50% più uno dei Soci.

L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, è validamente costituita anche qualora sia tenuta per via telematica (video-audio conferenza), purchè siano rispettati il metodo collegiale, il principio di parità di trattamento degli associati e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei Soci presenti e/o rappresentati.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla fusione, la scissione, la trasformazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie debbono essere tenute in presenza di Notaio che fungerà da Segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

### **Art.13 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a undici Membri nominati dall'Assemblea ordinaria, previa determinazione del loro numero, e scelti tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più Membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione alla sua sostituzione.

Nel caso in cui decade oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. Al Consiglio Direttivo spetta, in modo esclusivo, la gestione ed ogni altro atto di carattere ordinario e straordinario inerente l'attività delle Comunità terapeutiche istituite dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha altresì il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative al riguardo, sia di carattere ordinario che straordinario;
- b) redige e presenta all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi ai sensi dell'art. 14 del Codice e la relazione di attività;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- e) procedere ogni anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;



- g) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti non aventi fini di lucro, che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- h) determinare i compensi professionali dovuti ai Soci che prestano la loro opera a favore dell'Associazione e della Comunità. Detti compensi dovranno comunque essere stabiliti nel rispetto dei compensi previsti dalla lettera c del comma 6 dell'Art.10 del D.L. n° 460 del 4.12.1997;
- i) provvedere alla nomina dei Responsabili Clinici delle Comunità Terapeutiche ed alla loro eventuale sostituzione e revoca dall'incarico;
- l) predisporre eventuali regolamenti interni;
- m) proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- n) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- o) delibera i rimborsi previsti per i volontari. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi compiti al Presidente ad eccezione dei compiti previsti alle lettere b, d, f, g, h, i, che restano di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno 3 (tre) dei suoi Membri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno sempre essere invitati i Membri dell'Organo di Controllo se costituito.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata o mediante posta elettronica con prova di consegna inviata almeno 5 giorni prima della data fissata.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza e per alzata di mano.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

I partecipanti alle riunioni sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Su richiesta del Presidente alle riunioni del Consiglio possono essere invitati anche

terzi estranei per particolari funzioni consultive.

#### **Art.14 – Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Al Presidente spettano altresì la conduzione e la responsabilità civile e penale delle Comunità terapeutiche istituite dall'Associazione, nonché la rappresentanza delle stesse nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta altresì, su delega espressa del Consiglio Direttivo, lo svolgimento di particolari compiti secondo i limiti previsti dal precedente Art. 13.

Tutte le funzioni del Presidente vengono esercitate, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vicepresidente salvo i compiti specifici delegati dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.15 – Presidente Onorario**


Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'Associazione.

#### **Art.16 – Organo di controllo**

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore. 2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore. 3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti. 4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente. 5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea. 6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c.. 7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

#### **Art.17 – Comitati tecnici**



Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consuntiva in merito a progetti che l'Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

#### **Art.18 – Libri sociali**

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E' altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### **Art.19 – Regolamento interno**

La gestione ordinaria potrà essere normata da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea.

#### **Art.20 – Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui sopra avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.


#### **Art.21 – Norme finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

IN ORIGINALE FIRMATO:


EGLE DEMARIA

GIUSEPPE GIANELLI NOTAIO



Copia conforme all'originale, in più fogli  
manuscritti dello stesso tenore, e ai suoi  
allegati nei miei fogli...

Torino, 12 MARZO 1886



A handwritten signature in dark ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "GIUSEPPE FU RADO" and "NOTARIO IN TORINO". Below the seal and signature is a large, empty, irregularly shaped outline, possibly representing a signature or a stamp that is not present.